

## Il welfare contrattuale aziendale

*scheda di sintesi con le novità del 2018*

leggi n.208/2015 n.232/2016

*integrata da decreto legge 50/2017 art 55 e legge n.205/2017*

Nel 2018 si conferma l'aliquota sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10% sui premi di produttività contrattati, fino a 3.000 euro lordi, anche nel caso vengano coinvolti pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione di lavoro, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con redditi lordi nell'anno precedente non superiori a 80.000 euro

Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità già previste dalle attuali norme per la detassazione dei premi di produttività, hanno diritto all'abbassamento del 20% dell'ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è dovuta contribuzione a carico del lavoratore.

**Il lavoratore ha possibilità di fruire dei premi di produttività attraverso prestazioni o servizi di welfare aziendale** in sostituzione, in tutto o in parte delle somme di denaro, **secondo quanto previsto dall'accordo aziendale.**

In questo caso le prestazioni stesse non sono assoggettate ad imposta, sempre entro il limite complessivo di 3.000, e nel rispetto dei limiti fiscali vigenti per ciascuna tipologia di prestazione o servizio.

**La Legge 208/2015 ha esteso l'esenzione fiscale** a somme, servizi e prestazioni relativi alle seguenti attività a seguito **di accordo, contratto o regolamento aziendale:**

- ✓ **educazione e istruzione** anche in età prescolare, compresi i **servizi integrativi e di mensa** ad essi connessi,
- ✓ frequenza di **ludoteche e di centri estivi e invernali**
- ✓ **borse di studio** a favore dei medesimi familiari,
- ✓ servizi di **assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti**

E' importante ricordare che la quota di premio destinata a **contributo alle forme di previdenza complementare non concorre a formare la parte imponibile della prestazione**

**Con la Legge 205/2017 dal 2018 l'esenzione fiscale** si applica anche alle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti **per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari

**Si conferma la possibilità di utilizzare i voucher** ("formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale") per usufruire dei predetti servizi, Secondo le modalità previste dalla circolare n. 28/E dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2016

## Agevolazioni fiscali 2018 per le Misure di welfare aziendale

<b>Ambito di intervento</b>	<b>Limite di spesa deducibile</b>	<b>Art T.U.I.R.</b>
Cassa sanitaria (contributi versati dall'azienda e/o dal lavoratore)	3.615,20 euro/anno (1)	<u>51</u>
Buoni pasto	5,29euro/giorno 7euro/giorno se formato elettronico	51
Trasporto collettivo (navetta)	nessuno	51
Educazione/istruzione anche in età pre scolare	nessuno	51
Servizi integrativi e di mensa	nessuno	51
Ludoteche	nessuno	51
Centri estivi ed invernali	nessuno	51
Borse di studio	nessuno	51
Assistenza famigliari anziani o non autosufficienti	nessuno	51
Fringe benefit	258,23euro/anno	51
Prestiti/mutui ( 50% della differenza tra TUS e tasso del prestito)		51
Fondi pensione (contributi versati da azienda e/o dal lavoratore)	5.164,57euro/anno (2)	51
Educazione	nessuno	<u>100</u>
Ricreazione	nessuno	100
Assistenza sociale, sanitaria,culto	nessuno	100
<b>Trasporto pubblico locale</b>	<b>nessuno</b>	<b>51</b>

NOVITA'  
2018

(1) Sono deducibili contributi di assistenza sanitaria versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme del premio di produttività, **anche se eccedenti i limiti indicati** nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR

(2) Sono deducibili i contributi alle forme pensionistiche complementari versati per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme del premio di produttività **anche se eccedenti i limiti indicati** all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. **Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;**